CAMERA DEI DEPUTATI N. 1602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASO, AIELLO, AMATO, BARZOTTI, CARAMIELLO, CAROTENUTO, CHERCHI, FEDE, ORRICO, PELLEGRINI, PENZA

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di erogazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale

Presentata il 7 dicembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il *part time* ciclico verticale, definibile anche come orario multiperiodale, si distingue dagli altri contratti di lavoro a tempo parziale verticale per il fatto che l'orario di lavoro dei dipendenti è articolato su base annua anziché su base settimanale. In altre parole, le lavoratrici e i lavoratori, pur se assunti a tempo indeterminato, prestano attività soltanto in alcuni mesi dell'anno a seconda delle esigenze dei datori di lavoro, mentre nei restanti periodi rimangono inattivi, anche se il loro contratto di lavoro rimane in essere a tempo indeterminato.

Tale particolare tipologia contrattuale è utilizzata con una certa frequenza, ad esempio, dalle società appaltatrici operanti nel settore della ristorazione scolastica, al fine di evitare di retribuire i mesi estivi, durante i quali il servizio mensa è temporaneamente sospeso, e così risparmiare sul costo del lavoro. Nei mesi di inattività, però, le lavoratrici e i lavoratori, oltre a non percepire la retribuzione, sono del tutto privi di sostegno al reddito, in quanto risultano occupati, anche se la loro prestazione lavorativa di fatto non è erogata.

Non compete loro, quindi, nessuna forma di cassa integrazione, posto che nei mesi di inattività non si è in presenza di una sospensione o di una riduzione di orario (già programmato a zero ore nel contratto individuale di lavoro), né compete loro la NASpI in quanto, almeno formalmente, il loro stato di disoccupazione non è involontario, bensì predeterminato *ex ante* in un

contratto di assunzione volontariamente sottoscritto (anche se l'adesione a tale tipologia contrattuale non è quasi mai frutto di una libera scelta, quanto piuttosto determinata dalla necessità di reperire una occupazione a condizioni non negoziabili).

Una prima tutela della condizione di tali lavoratrici e lavoratori è venuta dalla giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, che ha incluso i periodi non lavorati nell'anzianità contributiva utile per accedere al trattamento pensionistico (a titolo esemplificativo, si veda da ultimo la sentenza n. 8160 del 24 aprile 2020, la quale reca un ampio richiamo di precedenti in motivazione). Questo diritto è stato riconosciuto dalla nostra giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio generale di parità di trattamento tra dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, principio non solo affermato dal nostro ordinamento interno ma anche dal diritto europeo.

Ma questa tutela è del tutto insufficiente, posto che: da un lato, i contributi annui complessivi versati vengono semplicemente « spalmati » sull'intero anno, e non invece riconosciuti, sia pure figurativamente, per i periodi non lavorati, e quindi valgono per la data di accesso alla pensione ma non incidono sul relativo ammontare; dall'altro lato, rimane a monte del tutto irrisolto il problema della copertura reddituale per i periodi di inattività, mediante un ammortizzatore sociale che perlomeno riduca lo stato di disagio economico e sociale di una fascia di manodopera retribuita con salari tali da non riuscire a garantire ai lavoratori un'esistenza libera e dignitosa.

La presente proposta di legge intende dunque porre rimedio a questa iniqua situazione, riconoscendo ai dipendenti titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale la NASpI per i periodi in cui la loro prestazione non venga utilizzata, esattamente come fossero anche formalmente (e non solo sostanzialmente) disoccupati.

Per evitare abusi nell'utilizzo di questa tipologia contrattuale si prevede però che il programma negoziale concordato tra dipendente e datore di lavoro sia ancorato a esigenze temporanee predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

Ulteriore presupposto per accedere al trattamento della NASpI è che il periodo programmato di mancata attività non superi le tredici settimane l'anno e che, *a contrario*, quello di effettivo lavoro raggiunga almeno le trentanove settimane annue, con ciò realizzandosi un ragionevole contemperamento tra contribuzione versata all'ente previdenziale e prestazione assicurativa da questo erogata al dipendente.

Condizione per il riconoscimento del beneficio – al quale si accede previa presentazione, in via telematica, di apposita domanda all'INPS, nel termine di decadenza di quindici giorni dalla sospensione dell'attività – è l'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale.

La NASpI è infine incompatibile con altri redditi da lavoro o di pensione, nonché con le indennità di malattia o di infortunio percepite durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.

Al fine di sostenere economicamente l'intervento dell'ammortizzatore sociale, viene previsto un contributo addizionale del 2,4 per cento sulla retribuzione imponibile specificamente riservato ai contratti di lavoro *part time* ciclico verticale, che va a sommarsi a quello ordinariamente previsto che è pari all'1,61 per cento sulla retribuzione imponibile, anche questo posto interamente a carico del datore di lavoro.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 riconosce la NASpI ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno. In particolare, nei commi 2-*ter* e 2-*quater* aggiunti all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene spe-

cificato che si ha diritto a percepire la NASpI a condizione che il lavoratore sia iscritto alle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, a domanda dell'interessato, da presentare telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. È specificato, inoltre, che la NASpI non è riconosciuta a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.

L'articolo 2 specifica che ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. La NASpI è riconosciuta inoltre ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità al programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2-*bis* è riconosciuto a condizione che l'interessato sia iscritto nelle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego territorialmente competente e abbia contestualmente dichiarato la propria disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, nonché previa domanda dell'interessato medesimo, da presentare in forma telematica all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2-*bis* non spetta a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta ».

Art. 2.

(Contributo addizionale)

1. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro per l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0067040